



Comune di Noicàttaro

Provincia di Bari

COPIA

N. 40/2014 del 08/09/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **otto alle ore 10.03** del mese di **settembre**, in sede di **Palazzo di Citta' - Sala Consiliare** legalmente convocato in seduta Ordinaria di I Convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del/la Sig. **Sergio Ardito** il CONSIGLIO COMUNALE.

Sono presenti:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	Ardito Sergio	SI		10	Decaro Gerardo		SI
2	Sozio Giuseppe	SI		11	Tripolini Antonio	SI	
3	Sportelli Isabella		SI	12	Rizzo Luigi		SI
4	Monti Vincenzo	SI		13	Ciavarella Giuseppe	SI	
5	Porrelli Arcangelo	SI		14	Tortelli Tommaso	SI	
6	Didonna Giovanni	SI		15	Ciavarella Francesco	SI	
7	Cocchiarale Santino	SI		16	Pignataro Domenico		SI
8	Liturri Donato		SI	17	Anelli Vitangelo		SI
9	Antenore Massimiliano	SI					

Totale presenti

Presenti 11
Assenti 6

Sono presenti gli Assessori Esterni: .

Assiste il Segretario Generale **Gallucci Floriana**.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

La trascrizione degli interventi è allegata in calce al presente atto.

Il Consigliere Ciavarella F.sco chiede una sospensione dei lavori.

Alle ore 13,34 la proposta di sospensione è messa in votazione ed approvata ad unanimità di voti espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti.

Alle ore 13,44, il Segretario generale, Floriana Gallucci, esegue l'appello e risultano presenti 11. Assenti 6 (Liturri, Sportelli, Decaro, Rizzo, Pignataro, Anelli).

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dell'8 settembre 2014, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 20% dall'utilizzatore e dell'80% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 47 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Tenuto conto che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Rilevato che in base all'art. 29 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizi indivisibili	Costo previsto 2014
Servizio Anagrafe	172.655,00
Servizio di polizia locale	854.714,00
Servizio di Scuola Materna	94.834,00
Servizio di Scuola Elementare	161.335,00
Servizio di Scuola Media	166.947,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	202.281,00
Servizi di illuminazione pubblica	784.095,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	173.445,00
Totale costi servizi indivisibili	2.610.306,00

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del _5/09/2014, di proposta delle aliquote e della detrazione del tributo per i servizi indivisibili TASI per l'anno 2014;

Dato atto che:

- a) in base alla deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 5/09/2014, le aliquote dell'imposta municipale propria proposte per l'anno 2014 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota per l'abitazione principale di categoria A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7);	4,00 per mille
Aliquota per terreni agricoli	7,60 per mille
Aliquota fabbricati di cat. D. esclusi i fabbricati rurali (di cui 1,80 per mille al Comune e 7,60 per mille allo Stato)	9,40 per mille
Aliquota per aree fabbricabili	9,40 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,40 per mille

- b) a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica:
- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
 - a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
 - ai fabbricati rurali strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto - legge n. 201 del 2011;
- c) ai sensi dell'art. 15 del regolamento IUC, in aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013 le seguenti unità:
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non sia locata;
 - le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00, fermo restando che sulla parte eccedente di tale valore verrà calcolata l'imposta con l'aliquota prevista per altri fabbricati. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Aliquote:

- a) Aliquota del 2,30 per mille - da applicare alle abitazioni principali esenti dal pagamento IMU per legge e da Regolamento IUC (escluse le categorie A/1 – A/8 e A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7);
- b) Aliquota 2,00 per mille per l'abitazione principale di categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7);
- c) Aliquota 0,00 per mille per aree fabbricabili;
- d) Aliquota 1,00 per mille prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 06.12.2011, n. 201;
- e) Aliquota 0,00 per mille per gli immobili di categoria D ad eccezione della categoria D5 (Istituti di credito, cambio e assicurazioni);
- f) Aliquota 1,20 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati compresi quelli di categoria D5 (Istituti di credito, cambio e assicurazioni).

Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	IMU TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Aliquota per l'abitazione principale e per quegli immobili esenti dal pagamento IMU per legge e da Regolamento IUC (escluse le categorie A/1 - A/8 e A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7)	2,30 per mille	ESENTE	2,30 per mille	2,50 per mille
Aliquota per l'abitazione principale di categoria A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7)	2,00 per mille	4,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille
Aliquota per le aree fabbricabili	0,00 per mille	9,40 per mille	9,40 per mille	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 06.12.2011, n. 201	1,00 per mille	ESENTE	1,00 per mille	1,00 per mille
Aliquota per gli immobili di categoria D ad eccezione della categoria D5 (Istituti di credito, cambio e assicurazioni);	0,00 per mille	9,40 per mille	9,40 per mille	10,60 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati compresi quelli di categoria D5 (Istituti di credito, cambio e assicurazioni).	1,20 per mille	9,40 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad €. 1.620.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 62,06%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€. 1.620.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€. 2.610.306,00
Differenza (B-A)	€. - 990.306,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	62,06 %

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, fissato ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 al 31 luglio 2014 è stato ulteriormente differito al 30/09/2014 (Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, articolo 1).

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del 1° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla IV Commissione Consiliare;

Con voti favorevoli 10, contrari 1 (Ciavarella F.sco), espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquote:

- a) **Aliquota del 2,30 per mille** - da applicare alle abitazioni principali esenti dal pagamento IMU per legge e da Regolamento IUC (escluse le categorie A/1 - A/8 e A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7);
- b) **Aliquota 2,00 per mille** per l'abitazione principale di categoria A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7);
- c) **Aliquota 0,00 per mille** per aree fabbricabili;
- d) **Aliquota 1,00 per mille** prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 06.12.2011, n. 201;
- e) **Aliquota 0,00 per mille** per gli immobili di categoria D ad eccezione della categoria D5 (Istituti di credito, cambio e assicurazioni);
- f) **Aliquota 1,20 per mille** da applicare a tutti gli fabbricati compresi quelli di categoria D5 (Istituti di credito, cambio e assicurazioni).

2. DI STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della

TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare reale sull'unità immobiliare.

3. DI DARE ATTO che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 62,06%.

4. DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

5. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

6. DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 10, contrari 1 (Ciavarella F.sco) espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Alle ore 13,51 la seduta è sciolta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to (Sergio Ardito)

Il Segretario Generale
F.to (Dr.ssa Floriana Gallucci)

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica sono stati ottenuti i visti necessari.

Noicàttaro
05/9/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott. Franco Demattia)

PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Positivo.

Noicàttaro
05/9/2014

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria
F.to (dr. Franco Demattia)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Reg. n. **1365**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il **10/9/2014** e vi rimarrà sino al **25/9/2014** per quindici giorni consecutivi .

Dalla Sede Municipale, data _____

Il Messo Comunale
F.to (Notarstefano Nicola)

Il Segretario Generale
F.to (Dr.ssa Floriana Gallucci)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/9/2014;
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Generale
F.to (Dr.ssa Floriana Gallucci)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Noicàttaro, mercoledì 10 settembre 2014

Il Segretario Generale
